



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 84 del 01/09/2020

OGGETTO:

MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022. INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Settembre alle ore 19:50 presso la Residenza Municipale per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott. ssa Domenica Maccarrone**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 L 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25/5/2017 n. 75 (art. 4), che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli Uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del succitato art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto il D.Lgs n. 75 del 25/5/2017 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35, comma 4, è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni, approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;

Richiamate le "linee di indirizzo" approvate con decreto del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 8/5/2018, volte ad orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei propri fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli artt. 6 e 6 ter del D.lgs. 165/01, così come novellati

dall'art. 4 del D.Lgs. 75/17; per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma al pubblico impiego;

Considerato che con deliberazione n. 8 del 21/01/2020 è stata effettuata, **con esito negativo**, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che dal 1 gennaio 2019 è possibile assumere unicamente previa adozione del piano triennale del fabbisogno di personale, salvo per le assunzioni già disposte e autorizzate dal piano dei fabbisogni approvato l'anno precedente;

Dato atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, ovvero con l'attività di programmazione generale dell'Ente, e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e deve essere orientato all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Dato atto che, pertanto, la dotazione organica non deve essere espressa unicamente in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima, imposta come vincolo esterno dalla legge;

Preso atto che la spesa del personale media per il triennio 2011-2013 imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad €. 997.935,64;

Considerato che l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale delle Amministrazioni Regionali e Comunali, attraverso il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale; in particolare sarà possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite della spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 attuativo del citato art. 33;

VISTA la Circolare n. 17102/110/1 – Uff. V Affari Territoriali del Ministero dell'Interno del 08.06.2020, con la quale viene esplicitata la disciplina del succitato "Decreto attuativo" per il calcolo delle capacità assunzionali;

Dato atto che il rapporto tra la spesa di personale ed entrate dei primi tre titoli è pari a 21,92% e si colloca al di sotto della soglia individuata dall'art. 4 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 (26,90% per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti), come da prospetto conservato agli atti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/12/2019, esecutiva, con cui veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 con programmazione del fabbisogno triennale di personale per il triennio 2020-2022, nonché il piano occupazionale per il corrente anno, con conseguente conferma della dotazione organica del Comune di Ponte di Piave;

Richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 61 del 23/06/2020 all'oggetto "Modifica al programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Conferma piano occupazionale 2020 e approvazione piano anno 2021";
- n. 71 del 04/08/2020 all'oggetto "disciplina della mobilità interna del personale – atto di indirizzo";

Precisato che nell'ambito del tetto finanziario massimo potenziale, il Comune può procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in funzione del verificarsi di altre e nuove esigenze, di modifiche nella disponibilità di risorse e del quadro normativo, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e di spesa di personale;

Dato atto che si è dato corso alla verifica dei profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto che l'Ente intende procedere alla copertura di un posto di un Istruttore di Vigilanza Cat. C, posto già previsto nella dotazione approvata con il D.U.P. 2020/2022 e a tutt'oggi vacante;

Ritenuto pertanto di modificare il programma triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale, prevedendo per l'anno 2020 l'assunzione di un Istruttore di vigilanza Cat. C1 – Area Vigilanza – protezione civile - al fine di garantire l'ordinato funzionamento dei servizi alla collettività;

Ritenuto altresì di confermare anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché inviato gli stessi alla Banca dati della P.A.;
- ha rispettato il Pareggio di Bilancio nell'anno 2019 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008) e che gli stessi sono rispettati anche in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020;
- ha rispettato il principio del 'contenimento della spesa per il lavoro flessibile', in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, de D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010 e s.m.i.);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006), deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2020;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo (art. 1 c. 723 Legge 208/2015);

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto il parere in data 31/08/2020 (acquisito al prot. n. 11129 del 01.09.2020) reso dal Revisore unico dei Conti, allegato alla presente deliberazione;

Dato, altresì atto, che del presente provvedimento atto viene data informativa alle organizzazioni Sindacali e alla RSU;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29/08/2017;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile del Servizio delle Risorse Umane e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge dai presenti;

DELIBERA

1. di modificare il programma triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale, prevedendo per l'anno 2020 l'assunzione di un Istruttore di Vigilanza Cat. C1 – Area Vigilanza - protezione Civile;
2. di confermare ed integrare le assunzioni previste nel D.U.P. 2020-2022 da effettuarsi nel 2020 con la copertura del posto di cui alla presente deliberazione;
3. di confermare anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

4. di dare atto che la spesa del personale media per il triennio 2011-2013 imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad €. 997.935,64;
5. di dare atto che il costo su base annua derivante dalla programmazione delle assunzioni di cui sopra, trattandosi di assunzione per cessazione di un Istruttore Direttivo Cat. D, non subisce incrementi e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di 'pareggio di bilancio, nonchè i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e ss della L. n. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) e ammonta ad €. 866.715,69 (spesa prevista nel bilancio di previsione 2020);
6. di dare atto che, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 33 del D.L. 34/2019, che ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale delle Amministrazioni Locali, con l'entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020 attuativo del citato art. 33, nonché la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno del 08/06/2020, si procederà prima delle assunzioni, alla verifica del rispetto dei nuovi vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, provvedendo ad attuare le operazioni conseguenti come previsto dalla normativa citata;

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 01/09/2020

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 01/09/2020

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone